**1) Esistono dei software per la raccolta delle SDS con un database collegato a alla banca dati ECHA?**

ECHA non riceve SDS, per cui non vi e’ alcun software dell’ECHA per la raccolta delle SDS che lo colleghi alla banca dati disseminata dall’ECHA stessa. Per una più dettagliata analisi delle informazioni pubblicate da ECHA potenzialmente utili agli utilizzatori a valle si rimanda al Webinar del 2013 ([https://echa.europa.eu/view-article/-/journal\_content/title/webinar-downstream-users-navigating-echas-website-for-information-on-chemical-substances](https://mail.enea.it/SRedirect/E4AF0D34/echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/webinar-downstream-users-navigating-echas-website-for-information-on-chemical-substances)) ed alle relative domande e risposte pubblicate ([https://echa.europa.eu/documents/10162/22840246/qa\_dsu\_webinar\_en.pdf/db241094-db58-48f2-86cc-9c4244b4afd8](https://mail.enea.it/SRedirect/E4AF0D34/echa.europa.eu/documents/10162/22840246/qa_dsu_webinar_en.pdf/db241094-db58-48f2-86cc-9c4244b4afd8); per questa specifica domanda si veda anche pagina 7 delle domande e risposte).

**2) Vorrei capire se è corretto confrontare i dati forniti nella Scheda di Sicurezza di una sostanza con quelli riportati nel dossier di registrazione sul sito ECHA perché spesso sono diversi, soprattutto per quanto riguarda i dati tossicologici. E come mi devo comportare se i dati riportati sui dossier sono diversi tra loro?**

In teoria, i dati provenienti del REACH dovrebbero essere consistenti con quelli nelle SDS. Ma quello che pubblichiamo sul sito ECHA e’ una combinazione di tutte le registrazioni di una specifica sostanza proveniente anche da differenti fascicoli, per cui poterebbero esserci ad esempio, dati di classificazione della sostanza diversi da registrante a registrante. Si suggerisce, in caso di non consistenza delle informazioni, di chiedere spiegazioni all’autore della scheda riportato nella sezione 1 della SDS.

**3) In generale come mi devo comportare se riscontro che le Schede di Sicurezze che ricevo sono inesatte o incomplete?**

Chiedere all’autore della SDS riportato nella sezione 1 della SDS di completare e/o aggiornare la scheda e/o fornire spiegazioni; si consiglia di tenere traccia della corrispondenza in caso di ispezioni o controlli. Si veda anche guida interattiva alle SDS ([https://echa.europa.eu/safety-data-sheets-and-exposure-scenarios-guide](https://mail.enea.it/SRedirect/E4AF0D34/echa.europa.eu/safety-data-sheets-and-exposure-scenarios-guide))

**4) I dati contenuti nella banca dati ECHA quanto sono affidabili in quanto non sempre sono tra loro coerenti e in ogni caso possono essere presi come fonte per compilare una Scheda di Sicurezza o uno Scenario di Esposizione?**

I dati provengono da(i) fascicoli di registrazione ed ECHA non e’ responsabile ne’ detiene la proproieta’ di tali dati. Per quanto riguarda l’utilizzabilita’ di tali dati, si veda anche quanto riportato nelle domande e risposte del webinar 2013 (([https://echa.europa.eu/documents/10162/22840246/qa\_dsu\_webinar\_en.pdf/db241094-db58-48f2-86cc-9c4244b4afd8](https://mail.enea.it/SRedirect/E4AF0D34/echa.europa.eu/documents/10162/22840246/qa_dsu_webinar_en.pdf/db241094-db58-48f2-86cc-9c4244b4afd8)); la risposta e’ qui riportata in inglese: “*The data from dossiers is published on ECHA’s website for general information purposes. Any other use of the information without obtaining the permission from the owners might violate their rights. To contact the data owner, you need to send your question via the ECHA Helpdesk contact form for the specific data you need (http://echa.europa.eu/contact/helpdesk-contact-form). Once you have permission from the data owner, you can use the data.*”

**5) Come gestire dati contradditori fra ECHA e SDS del fornitore nel momento in cui il fornitore sostiene la validità del suo dato?**

 Vedi risposte precedenti (2 e 3)

**6) ECHA verifica la correttezza dei dati inseriti nei dossier o effettua dei controlli?**

Tutti i fascicoli di registrazione ricevuti dall’ECHA vengono sottoposti ad un controllo (automatico) della completezza tecnica ed ad un controllo integrativo manuali su specifici aspetti del fascicolo. L’ECHA esegue inoltre una verifica della conformita’ su almeno il 5% dei fascicoli ricevuti per ciascuna fascia di tonnellaggio.  I controlli di conformità valutano la descrizione dell'identità della sostanza, le informazioni sulla sicurezza presenti nel fascicolo, compresa la relazione sulla sicurezza chimica o parti specifiche del fascicolo, come ad esempio le informazioni relative alla protezione della salute umana.

**7) Quando ricevo uno ES da un fornitore io devo verificare che per il mio uso lo ES del fornitore riporti i dati dei SUMI o cosa altro?**

Quando un formulatore riceve gli ES allegati alla SDS dai fornitori delle sostanze usate per produrre una miscela, per poter comunicare ai miei clienti utilizzatori finali (industriali o professionali) le informazioni sull'uso sicuro della stessa miscela mediante approccio "bottom-up" attraverso il format dei SUMI è necessario che il formulatore verifichi preventivamente la coerenza delle condizioni d'uso negli scenari delle sostanze componenti con gli SWEDs settoriali pertinenti.

**8) Vorrei saper se una data situazione non è coperta da SUMI, questa deve essere verificata a monte della catena di approvvigionamento, e poi? Cosa bisogna fare di conseguenza?**

Per valutare se è possibile comunicare le condizioni d'uso sicuro di una miscela a mezzo SUMI, il formulatore deve valutare se il proprio prodotto ricade in uno dei settori con mappature usi/SWEDs settoriali predisposti (es. detergenti, adesivi, ecc....è possibile consultare in merito la libreria ECHA sulle mappature usi settoriali per verificare preliminarmente ciò).
Se è così, il formulatore può verificare se le condizioni d'uso di cui agli scenari allegati alle SDS delle sostanze componenti sono coerenti con quelle degli SWEDs settoriali. In caso positivo è possibile usare i pertinenti SUMI settoriali.

**9) Per gli utilizzatori di prodotti (miscele uso galvanica) dove sono reperibili i SUMI?**

Per le miscele usate in galvanica, dalle info disponibili ad oggi, non ci sono ancora i SUMI settoriali (era una proposta per sviluppi futuri, ma è un lavoro che dovrebbe sviluppare la relativa associazione europea).

**10) Non ero a conoscenza di cosa fossero i SUMI e come avere informazioni in merito ai dati di pericolosità delle sostanze che utilizziamo per fare miscele per cui abbiamo individuato i nostri SU, PROC e PC e abbiamo selezionato dagli ES dei fornitori solo la parte che riguardava i nostri usi, il tutto allegato alla nostra scheda di sicurezza sulla quale, francamente, ho avuto difficoltà a capire quali dati inserire. A questo punto devo verificare, prima di revisionare le schede, di confrontare i dati delle SDS dei fornitori con i dati riportati nei SUMI? se non fossero corrispondenti?**

Se negli ES generati in sede di CSA/CSR dei registranti (di sostanze poi usate per produrre una miscela) e poi comunicati in allegato alla SDS delle stesse sostanze non sono presenti le relative condizioni d'uso degli SWEDs del pertinente settore, il formulatore non può usare l'approccio bottom-up a mezzo SUMI per comunicare le info per l'uso sicuro delle miscele agli end-users sotto di lui. A quel punto può comunicare a monte la mappatura usi settoriale ed i pertinenti SWEDs per far aggiornare il CSR dei registranti (e poi formalmente verifica che ci siano tali condizioni negli ES allegati alle SDSdelle sostanze registrate per cui è stato effettuato l'aggiornamento del CSR a monte, per poi poter usare i SUMI nella comunicazione a valle verso gli end-users) oppure può usare la mappatura usi e gli SWEDs per fare notifica di uso non coperto da art. 38 di REACH e CSR da DU da art.37.4 di REACH (allegando poi alla SDS di miscela gli scenari delle sostanze componenti per cui ha predisposto un CSR da DU, come previsto dal primo paragrafo dell'art. 31.7 di REACH).
Altrimenti può decidere di non usare l'approccio "bottom-up" a mezzo SUMI e creare ad es. scenari consolidati mediante l'approccio "top-down" LCID.

**11) Poiché le informazioni contenute negli ES, SDS e SUMI devono essere gestite anche da personale**

**non qualificato, non sarebbe possibile qualcosa di immediatamente e facilmente comprensibile**

**come pittogrammi e frasi relative al tipo di pericolo/rischio per quella sostanza o miscela**?

L’obiettivo preciso dei SUMI è di fornire le informazioni in modo chiaro e facilmente comprensibile per

utilizzatori finali dei prodotti, per lo più personale non qualificato. I documenti riassumono le azioni

principali da intraprendere per assicurare l’uso sicuro della miscela. Pittogrammi e frasi facilmente

comprensibili, relative al tipo di rischio associato alla miscela, vengono utilizzate per trasmettere queste

informazioni. Il documento finale si estende su due pagine.

Inoltre, i SUMI, così come la scheda di sicurezza, sono pensati per essere interpretati dal datore di lavoro

(o dal personale esperto incaricato), il quale dovrebbe utilizzare le informazioni per elaborare delle

istruzioni di uso sicuro indirizzate ai dipendenti. I SUMI infatti non sono stati ideati per essere utilizzati

direttamente come schede di istruzioni per i lavoratori. La ragione è che spetta al datore di lavoro

valutare il modo migliore per comunicare le buone prassi di sicurezza ai suoi dipendenti, in

ottemperanza agli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro. I SUMI non esonerano dunque il

datore di lavoro dall’adempimento delle sue funzioni

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

.

**12) Per quanto riguarda i SUMI AISE, questi hanno solo valenza per l'utilizzatore professionale? Per il consumatore privato non è più necessario uno ES perché non è necessaria la SDS (salvo su**

**richiesta) in quanto tutte le informazioni per il consumatore finale si trovano sulla etichetta** ?

I SUMI dell’AISE hanno valenza per utilizzatori professionali e dell’ambito industriale, a questo proposito

è possibile fare riferimento al Regolamento No 1907/2006 sotto:

Articolo 31 (4): non occorre fornire la scheda di dati di sicurezza quando le sostanze o le miscele

pericolose offerte o vendute al pubblico sono corredate di informazioni sufficienti a permettere agli

utilizzatori di adottare le misure necessarie ai fini della protezione della salute umana, della sicurezza e

dell'ambiente.

Articolo 35: I datori di lavoro consentono ai lavoratori e ai loro rappresentanti di accedere alle

informazioni fornite a norma degli articoli 31 e 32 in relazione alle sostanze o alle ►M3 miscele ◄ che

essi utilizzano o ai quali possono essere esposti nel corso della loro attività professionale.

**13) Mi è stato detto dalla mia Ausl che la classificazione standard ed ufficiale per prodotti è quella**

**armonizzata riportata sul sito dell'ECHA. Corrisponde al vero o devo consultare altre banche**

**dati?**

La legislazione da seguire per classificazione dei prodotti è il Regolamento No 1272/2008 (CLP).

Per quanto riguarda le sostanze, le informazioni inerenti la classificazione si possono trovare sul sito

dell’ECHA.

Per le miscele invece la classificazione si ottiene considerando la ricetta in questione. Il formulatore ha la

responsabilità di definire la classificazione del suo prodotto, utilizzando i dati fornitagli dai fornitori delle

sostanze nella miscela tramite le SDS. I fornitori di sostanze sono obbligati a valutare e riferire la

classificazione standard e ufficiale delle sostanze, se queste sono citate nell’Annesso I del regolamento

CLP.

**14) Gli ispettori fanno fede i dati presi dal database ECHA o quelli nella SDS dei fornitori?**

La scheda di sicurezza dovrebbe essere la fonte primaria e legittima di informazioni per un formulatore.

Si sono però verificati dei casi in cui un ispettore abbia invece tenuto come riferimento il database

dell’ECHA, benché i termini d’uso dell’ECHA dichiarino che i dati in esso contenuti non vengono

regolarmente controllati.

Inoltre, se un utilizzatore a valle rilevasse che la classificazione o informazione di uso sicuro di un

prodotto non è corretta, avrebbe l’obbligo di informare il suo fornitore. Al contrario, lo stesso criterio

non si estende all’database dell’ECHA.